

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 28 luglio 2016, n. 147

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. - Riesame della D.D. n. 51/2013 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll. - parco eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto” – proponente SEA S.p.A.

L'anno 2016, addì 28 del mese di luglio, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A. ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE:

- Con sentenza n. 596 del 09 maggio 2014, il TAR Puglia sezione di Bari ha annullato, per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 51 del 21 febbraio 2013 avente ad oggetto “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 30 MW da realizzare in agro di Lucera (FG), loc. “Borgo San Giusto” - proponente: SEA S.p.A., con sede legale in via Uberti, 37 - 20129 Milano”. In particolare il Tribunale, in parziale accoglimento delle censure mosse dalla società, ha statuito di annullare nei limiti di cui in motivazione “il motivo sub 6 e - in parte qua- i motivi sub 4 e 5” di cui al ricorso introduttivo.
- Il Servizio VIA-VInCA della Regione Puglia con nota prot. n. 4809 del 20.05.2014 dava formale esecuzione alla pronuncia del TAR Bari n. 596/2013, procedendo alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria.
- che il Servizio VIA e VincA della Sezione Ecologia, al fine di dar seguito al procedimento di riesame, con nota prot. n. 7716 del 02.09.2014 chiedeva alla società proponente di voler aggiornare la documentazione agli atti in considerazione della normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia di VIA. La Società proponente ottemperava inviando in data 26.11.2014 documentazione aggiornata che veniva acquisita al prot. della Sezione n. 11653 del 28.11.2014;
- che il Servizio VIA e VincA indiceva una Conferenza di Servizi per il giorno 12.01.2015 avente ad oggetto la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di che trattasi. Gli esiti della stessa CDS, unitamente a tutte le note istruttorie e i pareri di competenza pervenuti, veniva trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 558 del 19.01.2015;
- Con nota prot. n. 7457 del 28.05.2015, la Sezione Ecologia convocava per il giorno 15.06.2015 la seconda riunione di Conferenza dei Servizi al fine della presa d'atto del parere di propria competenza del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 25.05.2015, con il quale esprimeva parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni, esclusivamente per gli aerogeneratori contrassegnati dai numeri **T25 – T20 e T30** della proposta progettuale oggetto di valutazione;
- con nota prot. n. 8298 del 16.06.2015 il Servizio Ecologia trasmetteva alla società proponente e alle Amministrazioni/Enti interessate gli esiti della su citata Conferenza di Servizi unitamente a tutte le note istruttorie e i pareri di competenza pervenuti;

PRESO ATTO del parere del Comitato Regionale per la VIA e VInCA della Regione Puglia reso nella seduta del 25/05/15, acquisito agli atti della Conferenza di Servizi del 15/06/2015 con cui proponeva parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni riportate, esclusivamente per gli aerogeneratori contrassegnati dai numeri **T25 – T20 e T30** della proposta progettuale oggetto di valutazione;

RILEVATO CHE:

- la proposta progettuale non ha ricevuto il consenso unanime, alla luce del parere non favorevole reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, con condivisione del Segretario per il MIBACT della Puglia nonché l'ARPA Puglia - DAP Foggia;

CONSIDERATO CHE:

- Lo scrivente Servizio con nota prot. 12172 DEL 11.09.2015, nel rilevare l'impossibilità di concludere favorevolmente la Conferenza del 15.06.2015, nonché in riscontro alla nota prot. n. 1304 del 23.07.2015 con la quale la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia rimetteva le proprie valutazioni di merito al Segretariato Regionale Mi.B.A.C.T per la Puglia, quest'ultimo deputato all'espressione del parere definitivo in ordine all'impianto in oggetto, rappresentava quanto disposto dall'art.14-quater in riferimento agli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi. Pertanto con la medesima nota si chiedeva alla competente SBAP di indicare soluzioni alternative atte a superare il dissenso formatosi nelle valutazioni contrarie già rassegnate. Si evidenziava altresì come in mancanza di quanto richiesto, lo scrivente Servizio avrebbe proceduto ai conseguenti adempimenti ex articolo 14 quater comma 3 L. n. 241/1990 per l'opportuna rimessione della questione alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- La Soprintendenza Belle Arti Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. 2082 del 05.08.2015 comunicava di non poter indicare eventuali modifiche progettuali atte a superare il dissenso formatosi nelle valutazioni contrarie già rassegnate al Segretariato regionale MIBACT;
- a fronte dell'impossibilità di composizione delle differenti posizioni intervenute con specifico riferimento alle criticità manifestate dagli Enti deputati alle tutele paesaggistiche, nella fattispecie dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, il Servizio Ecologia con nota prot. n. 12890 del 25.09.2015 rimetteva il procedimento in oggetto alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14 quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 12923 del 28.09.2015, il Servizio Ecologia comunicava alla Società proponente e a tutti gli Enti interessati l'avvenuta rimessione del procedimento in oggetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- Con nota DICA 0025559-P4.8.2.8 del 05.10.2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – convocava per il giorno 13.10.2015 la prima riunione istruttoria relativamente al procedimento rimesso i cui esiti unitamente a tutti i contributi istruttori e pareri pervenuti sono stati trasmessi dallo stesso Dipartimento con nota prot. n. 12890 del 25.09.2015;
- Con nota DICA 0027057-P4.8.2.8 del 15.10.2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo trasmetteva il resoconto della riunione di coordinamento del 13.10.2016. La Presidenza informava che, dopo aver acquisito gli esiti degli approfondimenti richiesti dalla Società proponente in merito alle prescrizioni fornite dall'ARPA Puglia al fine di superare il dissenso, avrebbe inviato gli atti al Consiglio dei ministri per la prevista delibera;
- Con nota del 23.10.2015, acquisita al prot. n. 14972 del 05.11.2015, la Società proponente SEA S.r.l. a fronte delle esame delle prescrizioni fornite dall'ARPA Puglia, nella riunione di coordinamento del 13.10.2015, [...] *al fine di addivenire ad una positiva definizione del procedimento di VIA in oggetto, accetta che vengano inserite nel provvedimento di VIA favorevole al progetto le prescrizioni indicate nel parere dell' ARPA Puglia prodotto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri [...]*;
- con nota proprio prot. DICA 0015410 P-4.8.2.8 del 21.07.2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.07.2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

VISTO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 25.05.2015 che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi svoltesi e delle riunioni di Coordinamento istruttorio tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo;

PRESO ATTO della Delibera resa in data 14.07.2016 e trasmessa con nota DICA 0015410 P-4.8.2.8 del 21.07.2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo,

acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. 9342 del 26.07.2016 , con la quale il Consiglio dei Ministri [...] preso atto delle posizioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli uffici competenti [...] deliberava [...] di consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un impianto eolico costituito da tre aerogeneratori, contrassegnati dai numeri T25 – T20 – T30, da realizzare nel Comune di Lucera (FG), località "Borgo San Giusto", a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni indicate dagli enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sulla realizzazione dell'opera.

RITENUTO sulla base di tutto quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni rese e le misure compensative di cui al progetto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE ECOLOGIA

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione , la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio V.I.A. e V.Inc.A.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 12aprile 2001, n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale." e ss. mm. ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 19 maggio 2015 di adozione del Regolamento Regionale n. 13 del 04.06.2015 pubblicato sul BURP n. 78 suppl. del 05.06.2015;

Vista la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

Vista la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 con cui sono prorogati gli incarichi dirigenziali scaduti e di prossima scadenza;

Vista la D.G.R. n. 935 del 01/07/2016 con cui sono stati ulteriormente prorogati gli incarichi dirigenziali scaduti;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto

dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regional

DETERMINA

che le considerazioni, prescrizioni, dichiarazioni esposte in narrativa e nel corso del procedimento di che trattasi, si intendono tutte integralmente riportate, trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

- **di esprimere**, in conformità al parere favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 25.05.2015, alle risultanze della conferenza di servizi del 15.06.2015 e alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.07.2016 (che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) giudizio di compatibilità ambientale positivo per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera, in località "Borgo San Giusto", proposto dalla Società SEA S.r.l. con sede legale in Via Uberti, 37 – 20129 Milano, limitatamente agli aerogeneratori identificati dai nn. T25, T20 e T30 e di notificare il presente provvedimento alla Società proponente a cura della Sezione Ecologia;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, alla Sezione Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera (FG) e Troia (FG), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P..
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti alla realizzazione dell'intervento;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;

- **di stabilire** che la valutazione di impatto ambientale ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- **di stabilire** che vengano rispettati gli obblighi derivanti dall'applicazione del RR n. 26 del 9/12/2013;
- **di stabilire** che Arpa Puglia, ADB, i Servizi Regionali, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della società ivi compresa l'osservanza di quanto evidenziato nel corso del procedimento di che trattasi, con oneri a carico della società;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE

Parere espresso nella seduta del **25/05/2015**
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Oggetto: Parco Eolico in località Borgo San Giusto – Comune di Lucera (FG) - RIESAME DELLA D.D. n. 51/2013 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA, BARI SEZIONE PRIMA n. 00596/2014 Reg.Prov. Coll.

Proponente: SEA S.p.A. via Uberti n. 37 – 20129 Milano

PREMESSA

- Il dirigente del Settore Ecologia con determinazione dirigenziale n. 518 del 22 ottobre 2007 assoggettava a Valutazione di Impatto Ambientale il parco eolico proposto dalla società SEA S.p.A., nel Comune di Lucera, costituito da 35 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 70 MW;
- Il dirigente del Settore Ecologia con determina dirigenziale n. 780 del 04 novembre 2008, a seguito dell'annullamento da parte del TAR Puglia della determina dirigenziale n. 518 del 22 ottobre 2007 e richiesta di riesame da parte della società proponente, escludeva dalla procedura di VIA 14 aerogeneratori su 35 proposti;
- Il dirigente del Settore Ecologia con determinazione dirigenziale n. 15 del 16 gennaio 2009 escludeva dalla procedura di VIA 13 aerogeneratori su 35 proposti;
- Con nota del 09.03.2009, acquisita al prot. n. 3508 del 18.03.2009 del Settore Ecologia, la società SEA S.p.A. presentava istanza di VIA per 15 aerogeneratori sui 22 assoggettati a VIA con determinazione dirigenziale n. 15 del 16 gennaio 2009;
- Con nota prot. n. 4531 del 22.04.2009, ed acquisita al prot. n. 5806 del 19.05.2009 del Settore Ecologia, il Servizio Industria-Industria Energetica della Regione Puglia convocava per il 07.05.2009 la conferenza dei servizi per l'esame del progetto di che trattasi;
- Con nota acquisita al prot. n. 6742 del 11.06.2009 la LIPU chiedeva chiarimenti circa l'avviso pubblico di deposito del progetto in valutazione;
- Con nota del 23.12.2009, ed acquisita al prot. n. 1139 del 01.02.2010 del Settore Ecologia, la società SEA S.p.A. inviava copia delle attestazione di avvenuta pubblicazione a mezzo stampa e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell'avviso di deposito del progetto definitivo e del SIA presso l'Assessorato all'Ecologia;

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, a signature in the middle, and several smaller initials on the right side of the page.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- Con nota del 23.12.2009, ed acquisita al prot. n. 1192 del 01.02.2010 del Settore Ecologia, la società SEA S.p.A. sollecitava l'ufficio competente a dar corso alla domanda di compatibilità ambientale;
- Con nota del 18.03.2010, ed acquisita al prot. n. 4298 del 22.03.2010 del Settore Ecologia, l'Avvocatura della Regione Puglia trametteva, per quanto di competenza, copia degli atti di messa in mora da parte della società SEA;
- Con nota prot. n. 5516 del 16.04.2010 il Servizio Ecologia riscontrava l'atto di diffida da parte della società SEA S.p.A.;
- Con nota prot. n. 4139 del 22.05.2012 il Servizio Ecologia richiedeva alla società SEA S.p.A. attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori e alle Amministrazioni/Enti interessate il proprio parere di competenza;
- Con nota del 26.06.2012, ed acquisita al prot. n. 5339 del 04.07.2012 del Servizio Ecologia, la società SEA S.p.A. inviava copia delle attestazioni dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
- Con nota prot. 10139 del 05/12/2012 la Società produceva osservazioni e controdeduzioni alla Comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. di preavviso di parere negativo
- Con D.D. n. 51/2013 veniva espresso parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale al progetto proposto
- Con sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll veniva annullata la D.D. di cui sopra, di seguito attivato il procedimento di riesame.

INQUADRAMENTO DELL'AREA

Il sito oggetto di intervento si trova nella zona meridionale dell'abitato di Lucera in località San Giusto, ricompresa tra la strada vicinale delle Mandre a nord-ovest, il Torrente Vulgano a nord-est, il Borgo San Giusto ad est, la SS 160 ad ovest e la SP Foggia Biccari a sud, prossima al confine comunale di Troia. L'area ha un'altitudine variabile tra 170 e 240 m s.l.m. con punto massimo pari a 240 m. s.l.m. corrispondente alla località "Posta Montaratro", nella zona situata ad est. L'area oggetto dell'intervento è tipizzata agricola "E" nello strumento urbanistico vigente.

PREVISIONI DI PROGETTO

Il progetto, come rimodulato e presentato dal proponente è costituito da 7 aerogeneratori, denominati T20, T21, T23, T25, T26, T28, T30.

Tale impianto consiste nella quota parte dell'impianto eolico non esclusa dalle procedure di VIA in seguito alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 15 del 16/01/2009; infatti, il progetto iniziale proposto, consistente in 35 aerogeneratori, è stato escluso dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente ai seguenti aerogeneratori nn. 3,6,7,9,10,11,14,16,18,22,24,27,29; mentre la stessa Determinazione subordinava la realizzazione dell'opera alla seguente prescrizione: "prevedere in fase di realizzazione un

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ridimensionamento dell'impianto eolico proposto e dunque non includere gli aerogeneratori identificati dai numeri: 1,2,4,5,8,12,13,15,17,19,20,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35".

La società proponente in sede di Conferenza di Servizi del 12.01.2015 evidenziava che il layout presentato deriva dall'ottimizzazione del progetto di prima istanza resosi tecnicamente necessaria ai fini dell'interconnessione dei sette aerogeneratori con l'impianto eolico esistente; inoltre, che, ai fini della connessione alla S.E. di TERNA S.p.a. ubicate nel Comune di Troia, non sarà necessaria la realizzazione della sottostazione MT/AT in quanto già esistente e opera di connessione del parco eolico già realizzato.

I collegamenti sono previsti con elettrodotti interrati, ad una profondità minima di m. 1.5, che seguiranno percorsi preferenziali su strade esistenti.

Il diametro dei rotori è pari a 90 mt, mentre l'altezza delle torri eoliche è pari ad 80 mt, la base fondale è costituita da plinti isolati in cls 18.00 x 18.00 mt, con profondità media di 3 mt, rivestiti in superficie da uno strato di terreno naturale.

Per ciascuno degli aerogeneratori è necessario realizzare una piazzola di circa 2500 mq.

In sintesi si prevedono le seguenti categorie di opere:

OPERE CIVILI

Tra le opere civili si prevedono: le fondazioni degli aerogeneratori, la posa in opera delle cabine prefabbricate di smistamento, la realizzazione di cabina di trasformazione e consegna AT, la realizzazione di piazzole, l'adeguamento e/o ampliamento della rete viaria esistente in sito per la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto.

OPERE ELETTROMAGNETICHE

Tra le opere elettromagnetiche si prevedono: l'installazione degli aerogeneratori, le apparecchiature elettromeccaniche, la realizzazione dei collegamenti elettrici in cavidotti interrati e della rete di terra, del sistema di monitoraggio e controllo della centrale e dei singoli aerogeneratori.

PARERI PERVENUTI

Comune di Lucera – nota acquisita al prot. AOO_089_11939 del 04.12.2014 del Servizio Ecologia con la quale il Comune di Lucera confermava il parere già espresso (favorevole) con nota prot. 31506 del 30.07.2012, aggiungendo ulteriori prescrizioni per l'adozione di altri strumenti di pianificazione "PPTR; PUG" nel frattempo intervenuti

3

S

A

A

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Autorità di Bacino della Puglia – nota acquisita al prot. AOO_089_8168 del 19.09.2014 del Servizio Ecologia con la quale l'AdB confermava il proprio parere di competenza espresso con nota n. 1815 del 08.02.2013

Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Paesaggistica – nota acquisita al prot. AOO_089_241 del 12.01.2015 del Servizio Ecologia con la quale il Servizio Assetto del territorio inviava proprio parere di competenza non favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico. *e prot. 7162 del 25/05/2015 R*

Arpa Puglia – nota acquisita al prot. 0893997 del 18/03/2015 – richiesta di integrazioni -

GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

PAESAGGIO

Con Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 23.03.2015 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Dall'analisi del progetto proposto e dal raffronto con gli elaborati di piano emerge quanto segue:

Il progetto si colloca nell'Ambito Paesaggistico "Tavoliere" e nella figura territoriale 3.5 "Lucera e le Serre dei Monti Dauni". Tale ambito è caratterizzato da ampie visuali aperte dominate dal seminativo e da corsi d'acqua pubblica. Nella figura territoriale 3.5 sono riconoscibili le seguenti invarianti strutturali:

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono dai Monti Dauni. Questi elementi insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio.
- Il sistema idrografico dei torrenti rappresenta la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.

Tra le principali criticità della figura:

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave, impianti tecnologici, in particolare FER
- Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola ed il carattere di apertura e orizzontalità del tavoliere.

La riproducibilità dell'invariante è garantita da:

- Salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici e della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici dei torrenti del Tavoliere e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali
- Salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cereagricole dell'Alto Tavoliere, evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Dall'analisi del contesto paesaggistico e territoriale in riferimento alle singole componenti si evidenzia la presenza nell'area di progetto di numerosi UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici) afferenti alle Componenti Culturali ed Insediative: "Testimonianze della stratificazione insediativa (lett. b e lett.c)". Su tali aree sono in vigore l'art. 81 delle NTA del PPTR e le *Linee Guida 4.4.1 sulla Progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*. Dalla documentazione fornita in controdeduzione al parere di competenza del Servizio Assetto del Territorio emerge che l'interferenza diretta è riferibile esclusivamente alla T21 ed all'area di "Montaratro di Sotto" ed in riferimento ad essa sono state poste in essere le indagini preventive previste dall'art. 81 delle NTA del PPTR comma 3bis/ter.

Si riportano le distanze indicate nella Tav. 3 dal proponente tra le torri e le emergenze culturali, evidenziando che tali distanze sono ancor più ridotte di quanto riportato se si considera come centro di misurazione il limite delle piazzole pertinenziali dei singoli aerogeneratori e non il centro delle singole torri (misurazioni indicate dal proponente: la T21 coincide con "Montaratro di Sotto", la T20 dista circa 323 metri dalla "Fattoria Montaratro", la T21 si trova a circa 300 metri da "Posta Montaratro", la T23 è frapposta tra il sito "Reggente (Masseria)" da cui dista circa 362 metri e da "Montaratro di Sotto" da cui dista 108 metri, la T25 e la T26 sono prossime alla "Masseria Reggente", mentre la T30 è prossima ad ulteriore sito a rischio archeologico cartografato). Inoltre, il cavidotto tra la T26 e la cabina F interferisce con l'area annessa alla "Masseria Reggente", il proponente dichiara che il tracciato del cavidotto coincide con la strada esistente.

Il progetto proposto prevede per sua stessa natura, trattandosi di un parco eolico, l'installazione di elementi verticali che nell'insieme costituiscono elementi detrattori di qualità dell'ambito paesaggistico, come dapprima esplicitato, risultando in disaccordo con le "regole di riproducibilità" delle invarianti individuate nella sezione B della scheda 3.5 della Figura Territoriale, ciò ai sensi dell'art. 37 delle NTA del PPTR; tuttavia le singole torri non appaiono in contrasto con il sistema delle tutele specifiche dell'area (BP e UCP).

FLORA – FAUNA- ECOSISTEMI - AREE SOGGETTE A TUTELA AMBIENTALE (EX LR 19/97, L394/91) – pSIC ZPS – Zone umide Ramsar – IBA 2000

L'impianto nell'insieme si frappono all'area IBA ed ai corridoi ecologici dei torrenti, e potrebbe costituire un'interruzione alla connessione ecologica, in particolare a danno dell'avifauna, tra il Lago Celone e i Monti Dauni.

L'area oggetto di intervento è interessata da una serie di corridoi ecologici che fanno riferimento sia a rotte di spostamento locale (ad esempio lo spostamento di gru e ardeidi lungo l'asta fluviale del torrente Celone) sia a rotte migratorie di più ampio respiro nell'ambito delle quali il sito rappresenta un'area di sosta e di svernamento per le gru, le cicogne, le oche selvatiche e numerose specie di anatidi. Questi corridoi appaiono maggiormente frequentati durante i periodi di migrazione primaverile e, soprattutto,

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

autunnale e, per quanto riguarda i corridoi di spostamento locale, durante la presenza di svernanti.

Nello studio di impatto ambientale non emerge l'indicazione di un piano di monitoraggio ambientale. Non sono stati stimati qualitativamente e quantitativamente tutti gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale. Infatti è necessario considerare che, come previsto dal D.M. 10-9-10 — Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, propedeutica all'analisi dell'impatto sulla fauna è l'individuazione di siti di nidificazione e caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi, grotte utilizzate da popolazioni di chiroterteri che deve essere supportata da effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, università ecc. Mancano pertanto dati oggettivi sulle presenze faunistiche (soprattutto avifauna e chiroterrofauna) e relativo potenziale impatto che dovrebbe emergere da studi quali-quantitativi da effettuare durante le stagioni degli spostamenti migratori degli stessi (campagne di inanellamento scientifico, indagini con radar ecc.), in modo da verificare con certezza se le installazioni interferiscano o meno con l'avifauna (cit. Parere Arpa).

La realizzazione dell'impianto che si concretizza come il completamento dell'impianto già realizzato ed il conseguente infittimento delle pale costituisce una notevole barriera ecologica per le specie ornitiche; l'occlusione delle aree interstiziali tra le torri, potrebbe produrre danni irreversibili all'ecosistema dello stesso torrente ed influire negativamente sulla conservazione della biodiversità, dato che il corridoio Celone permette la penetrazione dell'avifauna verso l'interno dei Monti Dauni attraverso Valmaggiore e costituisce una importante rotta di spostamento lungo l'asta fluviale.

SUOLO (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Il consumo di suolo è limitato alle sole opere puntuali e di rete. Per quanto riguarda la compatibilità geologica e geotecnica si richiamano i contenuti del parere espresso dall'AdB della Puglia.

IMPATTI CUMULATIVI

In merito agli impatti cumulativi occorre evidenziare che tutto il contesto è interessato da numerosi parchi eolici. Dall'analisi delle integrazioni prodotte dalla società proponente ed in particolare in riferimento alla *"Integrazione alla relazione descrittiva degli impianti cumulativi"*, emerge la presenza nel raggio di 5 Km di 41 pale realizzate, mentre nel raggio di 10 km sono presenti 106 pale realizzate più 5 con parere di compatibilità favorevole. La realizzazione di ulteriori 7 torri eoliche, ubicate negli spazi interstiziali delle 13 torri già realizzate dalla stessa società, produrrebbe un impatto cumulativo notevole sia sul paesaggio che sulla fauna ed in generale sugli ecosistemi. Infatti il numero totale degli aerogeneratori presenti e la limitatissima distanza tra le torri, produrrebbe una vera e propria barriera allo spostamento dell'avifauna ed una sostanziale interruzione dei corridoi ecologici presenti nell'area, come già precedentemente argomentato.

Dal punto di vista visivo e percettivo frapporre nuove torri a quelle già esistenti produrrebbe una barriera ecologica e visiva che non appare sufficientemente mitigato dall'organizzazione

Handwritten mark

6 *Handwritten mark*

Handwritten mark


Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

su direttrici parallele come sostiene il proponente (Relazione Impatti Cumulativi), in quanto la distanza tra le pale risulterebbe talmente ridotta che da alcuni punti di vista (nella direzione dell'abitato di Lucera per esempio) sarebbe impossibile scorgere uno spazio visivo libero, ciò a causa delle normali regole della prospettiva, che vedrebbe alternarsi le torri esistenti e quelle in progetto senza soluzione di continuità.



Nel dettaglio, analizzando le distanze tra gli aerogeneratori in progetto e quelli realizzati, sia di proprietà della società proponente sia afferenti ad altre iniziative imprenditoriali e come riportate nella Tav. G.1.2 integrativa degli impatti cumulativi, emerge che la T23 è prossima ad un aerogeneratore realizzato da altra società (colore ciano), inoltre la distanza tra le torri in progetto (T21, T28) e quelle preesistenti di proprietà della stessa società (T22, T29), considerati i 90 m del diametro del rotore si riduce ad un intervallo compreso tra i 300 e i 500 m, da entrambi i lati, distanza non sostenibile sotto il profilo paesaggistico e ambientale con particolare riferimento agli impatti cumulativi, visto l'alto rischio di collisione a cui sarebbe esposta l'avifauna in migrazione dall'invaso del Celone ai Monti Dauni.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

7
[Handwritten mark]









COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

CONCLUSIONI

Visto quanto sopra, il Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale,


valutata tutta la documentazione agli atti relativa alla D.D. n. 51/2013, verificati i potenziali impatti negativi e significativi soprattutto su *fauna ed ecosistemi* che potrebbero derivare dalla realizzazione della proposta progettuale, come rimodulata a seguito di Conferenza di Servizi del 12.01.2015 e le criticità con le zone individuate nel sistema delle tutele riferite al Codice dei Beni Culturali e paesaggistici e al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, considerati i contenuti delle integrazioni presentate a seguito della nota del 26.03.2015, con particolare riferimento alle "integrazioni alla relazione descrittiva degli impatti cumulativi"; sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, ritiene di poter esprimere **parere favorevole** di compatibilità ambientale **esclusivamente** per gli aerogeneratori identificati con T25, T20 e T30 del progetto di impianto eolico proposto, alla seguenti prescrizioni:

- che venga avviata specifica attività di monitoraggio sull'avifauna ed i relativi flussi migratori.

Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
Esperto giuridico - legale Avv. Vincenzo COLONNA	
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
Esperto in impianti industriali Ing. Ettore TRULLI	
Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	
Rappresentante Direzione Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o delegato supplente, Arch. Anita GUARNIERI	
Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
Rappresentante Città Metropolitana di Bari Ing. Piscitelli/Avv. Miccolis	
Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO /dott. R. PRIMERANO	
Rappresentante Ass.to reg.le Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0015410 P-4.8.2.8
del 21/07/2016



14496437

Regione Puglia
 Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____
 AOO_089/ 9347 del 26/7/16

WWW.2013-1628564 COD. 0110X0010

REGIONE PUGLIA
 AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
 LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
 PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
 SERVIZIO ECOLOGIA
 Via delle Magnolie, 8 - 70026 MODUGNO (BA)
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it;

PROVINCIA DI FOGGIA
protocollo@cert.provincia.foggia.it;

COMUNE DI LUCERA (FG)
info@comune.lucera.fg.it;
sindaco@comune.lucera.fg.it;

COMUNE DI TROIA (FG)
protocollo@pec.comune.troia.fg.it;
sindaco@comune.troia.fg.it;

MIBACT - Segretariato Regionale per i Beni
 Culturali e Paesaggistici della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;

MIBACT - Soprintendenza per i Beni Architettonici
 e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia
mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it;

MIBACT - Soprintendenza
 Archeologia della Puglia
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it;

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA
segreteria@pec.adh.puglia.it;

ARPA PUGLIA
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

ASL FOGGIA
aslfg@mailcert.aslfg.it;

SEA S.p.A.
amministrazione.sea@pec.repower.com;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio

Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione

OGGETTO: Rimessione ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i. – Procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e la realizzazione di un parco eolico, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto – Invio delibera.

Si fa riferimento alla nota del 25 settembre 2015, inviata a questo Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo dalla Regione Puglia con la quale la questione in oggetto è stata rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si rende noto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2016, ha consentito la prosecuzione del procedimento volto alla costruzione di un parco eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”, a condizione che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni degli enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni condizionate.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Cons. Carlo Notarluigi)

01
SS



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

14 LUGLIO 2016

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 14-*quater*, comma 3, della 7 agosto 1990, n. 241, recante effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che al punto 14.9, lettera c), stabilisce che nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti localizzati in "aree contermini" a quelle tutelate, tenuto altresì conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ai sensi dell'articolo 152 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, ha facoltà "di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti";

VISTO il piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Puglia n. 39 del 23 marzo 2015;

VISTA la nota del 25 settembre 2015, con la quale la regione Puglia ha sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, avverso il procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la costruzione e la realizzazione di un parco eolico, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG), località "Borgo San Giusto";



COPIA CONFORME



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che nella citata conferenza di servizi risultano acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni della regione Puglia, del comune di Lucera (FG), dell'Autorità di bacino della Puglia e della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2015;

RILEVATO in particolare che, in sede di riunione istruttorie, il Segretariato regionale Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato il dissenso espresso, per l'impatto non trascurabile che il parco eolico avrebbe sulle visuali paesaggistiche, sia dal centro storico di Lucera, sia, soprattutto, dal Castello Angioino, ma ha anche fatto rilevare che *"l'intervento non interessa beni e/o aree monumentali a norma della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e beni e/o aree di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma ricade in area contermina, ai sensi delle linee guida 10 settembre 2010"*;

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia, in particolare al paragrafo 4.4.1, linee guida energie rinnovabili, parte 2, pag. 33, individua il Castello di Lucera tra i siti sottoposti ai cono visuali fascia B, e che lo stesso piano, nella parte 1, pag. 41, limita a 10 km i cono visuali all'interno dei quali non è possibile realizzare impianti con le caratteristiche descritte nel progetto presentato;

VISTA la cartografia dei luoghi;

RILEVATO che l'impianto, in riferimento alla cui realizzazione è stata promossa la rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, risulterà esterno al cono visivo di 10 km dal Castello di Lucera, nel quale non è consentita la realizzazione di impianti eolici con le caratteristiche di cui al presente progetto, insistendo in zona ove la realizzazione di tale impianto, a norma del citato piano paesaggistico, è invece ammissibile;

PRESO ATTO che il predetto Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha, altresì, confermato di non poter indicare modifiche progettuali atte a superare il predetto dissenso, nella considerazione che *"la realizzazione degli aerogeneratori, di altezza totale di mt. 125, l'ingombro delle relative fondazioni, gli spazi necessari nella fase di cantiere e l'impatto mastodontico delle opere di connessione non consentono di prescrivere misure mitigative efficaci e fattibili"*;

RILEVATO che la Regione Puglia, nell'ambito della predetta riunione istruttorie, ha confermato il parere favorevole alla realizzazione di soli tre aerogeneratori contrassegnati dai numeri T25 - T20 - T30, rispetto ai 15 originariamente previsti, sulla scorta del parere del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale;



COPIA CONFORME

[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il Comune di Lucera, nella medesima sede istruttoria, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni, già rilasciato in conferenza di servizi;

VISTA la nota del 13 ottobre 2015 dell'Agenda regionale per la protezione ambientale della Puglia che, nell'indicare i motivi per cui in conferenza di servizi ha espresso parere contrario, ha, altresì, fornito le prescrizioni utili al superamento del dissenso;

VISTA la nota del 23 ottobre 2015, con la quale SEA s.r.l., proponente il progetto, ha accolto le prescrizioni fornite dalla predetta Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia;

TENUTO CONTO che il 9 dicembre 2015 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, nella quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato il parere contrario espresso dalla Soprintendenza;

RILEVATO che, nel predetto incontro, il Ministero dello sviluppo economico ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

EVIDENZIATO, altresì, che il *surplus* di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, può essere esportato compensando la minor produzione di altre regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le fonti di energia rinnovabili, evitando così le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso;

RILEVATO, infine, che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia;

VISTA la relazione prot. n. 1403 del 25 maggio 2016 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO, pertanto, che l'intesa, di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, sia stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

CONSIDERATO che le motivazioni di tutela paesaggistica, espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel proprio dissenso, non sono da riferirsi ad area vincolata, ma ad area contermina e che gli impianti sui quali le altre amministrazioni hanno espresso il loro parere favorevole sono posti al di fuori dei limiti del territorio tutelato, ai sensi della normativa regionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO delle posizioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli uffici competenti;

DELIBERA

di consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un impianto eolico costituito da tre aerogeneratori, contrassegnati dai numeri T25 - T20 - T30, da realizzare nel Comune di Lucera (FG), località "Borgo San Giusto", a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni indicate dagli enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sulla realizzazione dell'opera.

Roma, 14 luglio 2016

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



COPIA CONFORME

3